

Notaio
 Prof. Avv. ANDREA FUSARO
 16121 Genova - Via Roma, 11/9
 Tel. 010.591368 (2linee) 010.591370 (Tel/Fax)

N. 34408 Rep.

N. 18544 Racc.-----

-----ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ONLUS-----

----- (Esente da imposta di bollo) -----

Tra i sottoscritti signori:-----

FABBRINI IDA, nata a Figline Valdarno (FI), il giorno 21

giugno 1945, residente a Firenze (FI), Via Agnolo Poliziano n.

13, codice fiscale FBB DIA 45H61 D583A ;-----

AMORUSO MARIA GRAZIA, nata a Genova (GE), il giorno 30 gen-

naio 1968, residente a Genova (GE), Via Trieste n. 9/2a, codi-

ce fiscale MRS MGR 68A70 D969S ;-----

PICOLLO ALESSANDRO, nato a Arguata Scrivia (AL), il giorno 14

settembre 1944, residente a Genova (GE), Salita A. Pietraminu-

ta n. 19/8, titolare del codice fiscale PCL LSN 44P14 A436U;--

PICOLLO CHIARA, nata a Genova (GE), il giorno 28 luglio 1979,

residente a Genova (GE), Salita Pietraminuta n. 19, titolare

del codice fiscale PCL CHR 79L68 D969V;-----

COSTA BEATRICE, nata a Genova (GE), il giorno 5 febbraio 1932,

residente a Genova (GE), Via Jacopo Ruffini n. 5/10, titolare

del codice fiscale CST BRC 32B45 D969V;-----

viene costituita una Associazione, con la denominazione: ----


"ARS MUSICA CAPRAIA ONLUS", con sede in CAPRAIA (Isola), Via

Vittorio Emanuele, 29 e con sede secondaria in GENOVA (GE),

attualmente in Via Trieste n. 9/2A.-----

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050

e potrà essere prorogata.-----



Per detta Associazione sarà richiesta l'iscrizione nell'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.--

-----ARTICOLO 1-----

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha le caratteristiche e si prefigge gli scopi di cui allo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".-----

-----ARTICOLO 2-----

Il patrimonio dell'associazione sarà inizialmente costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dai soci fondatori, a titolo di quota associativa, che potrà essere incrementato con le erogazioni effettuate a titolo di quota associativa dagli eventuali futuri associati, nonché con gli eventuali lasciti testamentari, donazioni, legati o finanziamenti di cui potrà essere titolare l'Associazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 (nove) dell'allegato statuto. -----

-----ARTICOLO 3-----

Per il primo triennio vengono nominati quali componenti del consiglio direttivo gli odierni componenti signori AMORUSO MARIA GRAZIA, PICOLLO ALESSANDRO, PICOLLO CHIARA, COSTA BEATRICE e la signora FABBRINI IDA, quest'ultima designata quale Presidente del Consiglio.-----

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell'Associazione.-----

Si insta per la registrazione gratuita del presente atto in quanto atto costitutivo di organizzazione non lucrative di

utilità sociale. -----

Firmato:-----

FABBRINI IDA -----

AMORUSO MARIA GRAZIA-----

PICOLLO ALESSANDRO-----

PICOLLO CHIARA -----

COSTA BEATRICE -----

N.34408 Rep.-----

-----AUTENTICA DI FIRME-----

In Genova, Via Roma civico undici interno nove.-----

Io sottoscritto Dott. ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscrit-
to al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiava-
ri, senza l'assistenza dei testimoni, non essendo richiesta
dalla legge, dalle parti né da me Notaio, -----

-----certifico-----


vera ed autografa la firma dei Signori:-----

FABBRINI IDA, nata a Figline Valdarno (FI) il giorno 21 giu-
gno 1945; residente a Firenze (FI), Via Agnolo Poliziano n.
13;-----

AMORUSO MARIA GRAZIA, nata a Genova (GE) il giorno 30 gennaio
1968, residente a Genova (GE), Via Trieste n. 9/2a;-----

PICOLLO ALESSANDRO, nato a Arquata Scrivia (AL) il giorno 14
settembre 1944, residente a Genova (GE), Salita A. Pietraminu-
ta n. 19/8;-----

PICOLLO CHIARA, nata a Genova (GE) il giorno 28 luglio 1979,



residente a Genova (GE), Salita Pietraminuta n. 19;-----

COSTA BEATRICE, nata a Genova (GE) il giorno 5 febbraio 1932,

residente a Genova (GE), Via Jacopo Ruffini n. 5/10;-----

della cui identità personale io Notaio sono certo, che l'hanno

apposta in calce alla sujestesa scrittura privata alla mia pre-

senza, alle ore tredici.-----

Genova, ventinove gennaio duemilaotto-----

Firmato: ANDREA FUSARO NOTAIO-----

Allegato "A" alla Raccolta n. 18544


**ARS MUSICA CAPRAIA
ONLUS
STATUTO SOCIALE
COSTITUZIONE E SCOPI**

Art. 1 - È costituita L'Associazione denominata "ARS MUSICA CAPRAIA" organizzazione non lucrativa di utilità sociale "ONLUS" con sede legale nel Comune di Capraia Isola e sede secondaria amministrativa ed organizzativa a Genova. E' fatto obbligo di indicare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

L'associazione è ispirata a principi di democrazia interna, per garantire l'effettività del rapporto associativo.

Art. 2 - L'Associazione

1. non ha fine di lucro.
2. persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
3. svolge attività nel settore della promozione della cultura, mediante organizzazione di concerti e ogni altra attività atta a diffondere la cultura musicale, in particolare il Festival Musicale di Capraia.
4. svolge soltanto le attività indicate nel presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse: è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate al punto 3;
5. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
6. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
7. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge:



Quanto indicato nel presente articolo seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dall'art. 13.

SOCI

Art. 3. Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci sostenitori
- d) soci onorari

Sono soci fondatori i soci risultanti dall'atto costitutivo e sono di diritto soci ordinari.

Sono soci ordinari coloro che avendo fatto richiesta di adesione alla associazione, siano stati ammessi con delibera dell'assemblea previo accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, e che accettino senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne facciano proprie le finalità.

Sono soci sostenitori persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere che accettino e condividano finalità e modi di attuazione dell'associazione e che ne sovvenzano l'attività con le modalità stabilite dal comitato direttivo.

Sono soci onorari le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari requisiti e meriti nel campo della cultura musicale.

Art. 4 - Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, se prevista, hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed eventualmente a recedere dall'associazione.

Art. 5 - La quota associativa a carico dei soci, se prevista, è fissata dall'assemblea.

Art. 6 - Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

1. dimissioni volontarie
2. non aver effettuato il versamento della quota associativa, se prevista, per almeno un anno
3. morte
4. indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

ANNO SOCIALE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 7 - L'anno sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre

Art. 8 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo (facoltativo) e consuntivo (rendiconti). Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 9 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dalle quote sociali di ogni specie
2. dai contributi di Enti pubblici o privati e/o persone fisiche o giuridiche soci o non soci;
3. dai proventi netti di concerti e di altre manifestazioni ed attività a pagamento
4. da lasciti o donazioni;
5. da acquisti fatti (strumenti musicali, partiture; libri, ecc.) in permutazione di patrimonio sociale.
6. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10- Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) il Revisore dei Conti, se nominato dall'assemblea

Art. 11 - L'assemblea generale dei Soci é ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, con comunicazione scritta (raccomandata, telegramma, fax, e-mail) da inviare all'indirizzo di ciascun socio, come risulta dal libro dei soci, almeno otto giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo con le medesime formalità dell'assemblea ordinaria.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione delle assemblee deve indicare l'ordine del giorno da trattare.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea generale dei Soci ordinari è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa, la quale nominerà un segretario per la redazione del verbale di assemblea.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo
2. approvare le domande di adesione dei nuovi soci previo accoglimento delle stesse da parte del Consiglio Direttivo
3. approvare il bilancio consuntivo
4. stabilire l'ammontare di eventuali quote associative a carico dei soci
5. nominare facoltativamente un Revisore dei Conti

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti

1. approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto
2. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci, dirige ed amministra l'Associazione.

Esso elegge a maggioranza, fra i suoi membri - qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea - il Presidente ed il Tesoriere. Il Consiglio direttivo nomina entro o fuori del proprio seno, un Direttore artistico fissandone il mandato.

Esso potrà nominare, pure, entro o fuori del proprio seno, altre commissioni e/o persone con incarichi e funzioni speciali da determinarsi.

Art. 14- Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi ed è incaricato di far eseguire le deliberazioni del Consiglio.

Egli convoca, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (o raccomandata, telegramma, fax, e-mail), e presiede le sedute del Consiglio Direttivo le cui deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il Consiglio potrà delegare la rappresentanza e la firma

dell'Associazione di fronte ai terzi su particolari questioni anche ad altri componenti del Consiglio direttivo.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 8 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla convocazione.

Art. 15 - In assenza del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.


Art. 16 - Il Consiglio Direttivo:

- a) cura il conseguimento degli scopi dell'associazione ed attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) provvede all'esatta osservanza del presente Statuto sociale;
- c) stabilisce i concerti ed ogni altra manifestazione sociale;
- d) stanziava le spese occorrenti al raggiungimento degli scopi sociali nonché le spese generali di amministrazione;
- e) delibera su tutti gli oggetti d'ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci;
- f) provvede annualmente alla compilazione del bilancio sociale;
- g) elegge il Presidente ed il Tesoriere, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea;
- h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- i) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l) propone all'assemblea l'entità della quota associativa annuale.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata fissata dall'assemblea di nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi. I Consiglieri scaduti sono rieleggibili.

Art. 18 - Se nel corso dell'anno sociale si dimettono uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri superstiti provvedono a sostituirli per cooptazione dei soci ordinari. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I membri del Consiglio Direttivo nominati



dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 19 - Il Tesoriere-Economo tiene la contabilità sociale, cura tutte le riscossioni, esegue tutti i pagamenti disposti dal Consiglio Direttivo ed è il consegnatario del patrimonio sociale.

Art. 20

L'assemblea può nominare un revisore dei conti.

Esso esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile; agisce di propria iniziativa; su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Il Revisore riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Se nell'anno sociale viene a mancare il Revisore, l'assemblea provvede a nominarlo.

Art. 21 - Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Norma transitoria

Allo scopo di garantire una iniziale funzionalità di gestione, l'associazione sarà retta, per il primo triennio, dal Consiglio Direttivo costituito dai firmatari del presente atto. Tale Consiglio Direttivo avrà anche il compito di redigere l'eventuale regolamento interno.

Firmato:

FABBRINI IDA

AMORUSO MARIA GRAZIA

PICOLLO ALESSANDRO

PICOLLO CHIARA

COSTA BEATRICE

ANDREA FUSARO NOTAIO

8/02/08

101874 SERIE AT

COPIA CONFERME ALL'ORIGINALE

ad uso IVA e codice fiscale

Genova, li 22 gennaio 2008

